

**Articolo 1**  
**(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)**

1. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 7.237.854.973,24 e di cassa per euro 11.265.722.231,37 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.237.854.973,24 e pagamenti per euro 11.265.722.231,37 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.636.141.968,38 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.636.141.968,38 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.532.743.240,01 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.532.743.240,01 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2019. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2019, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

**Articolo 2**  
**(Allegati al bilancio di previsione)**

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 3**  
**(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2009, 2014, 2015, 2016)**

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2019 nell'importo di euro 40.680.000,00 per le finalità

indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 28.200.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 32.100.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis della L. 208/2015, nell'importo di euro 53.445.788,68 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II;

e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 30.692.299,32 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 11.177.132,15 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II;

g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 23.218.386,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2019, 2020 e 2021 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2019-2021, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2021 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.".

#### **Articolo 4 (Fondi di riserva)**

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi di Riserva" dello stato di previsione della spesa.

Sono considerate spese obbligatorie le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

2. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi di Riserva" dello stato di previsione della spesa.

3. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato nello stato di previsione della spesa per euro 47.856.095,54 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi di Riserva", correnti, e per euro 143.568.286,61 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi di Riserva", conto capitale.

**Articolo 5**  
**(Fondo strategico regionale)**

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio 2019 i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati come da apposito allegato.

**Articolo 6**  
**(Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)**

1. I fondi iscritti alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi Istituzionali" sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 7**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2019.